



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 59 – 19 APRILE 2024

Riunione del 17 aprile 2024

56.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Massimiliano CALUBANI:**
- **Loris POLO;**
- **PALLAVOLO FAENZA A.S.D. in persona del legale rapp.te p.t. sig. Rosario Bassi**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*A) **CALUBANI MASSIMILIANO, POLO LORIS:** Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., in concorso tra di loro, al termine della gara del Campionato Serie D n. 2036 del 25/11/2023 Fenix Energia Faenza Vs ASD Benedetto Volley, assunto un comportamento violentemente aggressivo nei confronti del tesserato Briscioli Agustin Ignacio, ingiuriandolo con offese a carattere discriminatorio e tentando anche di impedire che lo stesso insieme alle proprie atlete abbandonasse liberamente l'impianto sportivo luogo della gara.*

Contestate le aggravanti di cui alle lettere B e D dell'art. 102 Reg. Giur.

*B) **PALLAVOLO FAENZA ASD:** a titolo di responsabilità indiretta, ex art. 76 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) ai propri tesserati Calubani Massimiliano e Polo Loris.*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione mail, datata 29.11.2023, a mezzo della quale il sodalizio ASD Benedetto Volley – nella persona del suo legale rapp.te p.t. sig.ra Mariagrazia Alboresi – segnalava alla Procura Federale la condotta antiregolamentare tenuta





dai tesserati Loris Polo e Massimiliano Calubani, rispettivamente allenatore e dirigente del sodalizio Pallavolo (Fenix Energia) Faenza A.S.D. i quali, al termine della gara di serie D Femminile, girone D, svoltasi in data 25.11.2023 presso il Palasport Bubani di Faenza tra Fenix Energia Faenza e Benedetto Volley, avrebbero aggredito verbalmente e tentato di aggredire fisicamente l'allenatore della squadra ospite sig. Briscioli Agustin Ignacio; il tutto come risultante da un video il cui link veniva inserito nella predetta comunicazione mail.

Acquisito l'esposto, la Procura Federale – data l'estrema genericità dei fatti portati alla propria attenzione – invitava l'esponente a fornire elementi più precisi sulle circostanze di tempo e di luogo e soprattutto sulle persone coinvolte nei fatti esposti.

Dopo una comunicazione interlocutoria, a mezzo della quale la sig.ra Alboresi evidenziava di voler desistere da ogni iniziativa per non creare ulteriori tensioni in vista della gara di ritorno, insistendo la Procura sull'obbligo imposto a tutti i tesserati di collaborare con gli Organi di Giustizia Sportiva nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il sodalizio provvedeva ad integrare l'esposto con le ulteriori notizie richieste dalla Procura.

Nel corso delle indagini che ne sono conseguite, la Procura acquisiva dichiarazioni testimoniali a firma del tecnico Briscioli, dell'esecutrice materiale del video allegato all'esposto e degli esercenti la responsabilità genitoriale di due atlete minorenni, le quali riferivano della condotta minacciosa e violenta posta in essere dagli odierni incolpati nei confronti del tecnico Briscioli, impedendo peraltro a quest'ultimo e alle ragazze di salire in auto per andar via.

Ritenuta provata la responsabilità disciplinare dei tesserati Loris Polo e Massimiliano Calubani, la Procura ne formalizzava il loro deferimento – unitamente al sodalizio di appartenenza ex art. 76 Reg. Giur. - dinanzi a questo Tribunale il quale, pertanto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 17 aprile 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more pervenivano distinte memorie difensive a firma dei due tesserati prevenuti e del sodalizio, con le quali – pur ammettendo il Calubani di essersi avvicinato al Briscioli “con fare concitato” ed il Polo di aver rivolto al Briscioli “un appellativo offensivo “ – l'intera vicenda veniva ricondotta al comportamento antisportivo che il tecnico della Benedetto Volley avrebbe tenuto durante la gara ed al termine della stessa, rifiutandosi di prender parte al saluto di fine gara che di prassi le squadre sono solite scambiarsi al centro del campo; il tutto avvalorato da due video allegati alla memoria trasmessa dal sodalizio.



All'udienza del 17 aprile 2024 compariva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per la conseguente applicazione di idonea sanzione a carico degli stessi.

Comparivano altresì gli incolpati Loris Polo e Massimiliano Calubani; quest'ultimo rilasciava spontanee dichiarazioni ribadendo che l'esito concitato dell'incontro in esame doveva ricondursi all'atteggiamento provocatorio ed antisportivo tenuto dal Briscioli.

Compariva altresì il sig. Rosario Bassi, legale rapp.te p.t. della Pallavolo Faenza A.S.D., il quale nel ribadire le medesime deduzioni difensive evidenziava come i due incolpati in realtà fossero caduti nella provocazione ordita dal Briscioli.

Il Tribunale presa visione della documentazione acquisita agli atti del procedimento e delle allegazioni difensive offerte dalle parti

OSSERVA

Alla luce degli elementi probatori certi e rilevanti acquisiti agli atti, ritiene il Tribunale che la responsabilità degli incolpati per i fatti loro ascritti sussista e debba dunque essere adeguatamente sanzionata.

Quanto al materiale istruttorio offerto dalla Procura e dagli stessi incolpati va innanzitutto evidenziata la sostanziale inammissibilità delle dichiarazioni testimoniali sottoscritte dai genitori delle due atlete minorenni che si trovavano accanto al Briscioli durante lo svolgimento dei fatti di cui ci si occupa. Dette dichiarazioni, oltre ad essere de relato, sono sottoscritte da soggetti non tesserati e come tali non possono trovare ingresso nel procedimento sportivo. Parimenti inammissibile per le medesime ragioni è la dichiarazione sottoscritta dalla altra persona non tesserata.

Ammissibili, ma chiaramente privi di rilevanza, sono i due video offerti dal sodalizio incolpato che afferiscono a fatti di campo, rilevabili e sanzionabili dagli Ufficiali di Gara e che tutt'al più testimoniano di una condotta tenuta dal Briscioli non conforme a prassi ma non idonea a legittimare e scriminare i fatti verificatisi nel dopo partita.

Risulta invece chiaramente rilevante e probante il filmato allegato all'esposto il quale consente di percepire, in audio ed in video, le offese rivolte al Briscioli nel mentre lo stesso tentava di guadagnare l'uscita dalla palestra seguito da due giovani atlete ed il comportamento violento ed aggressivo tenuto dai due incolpati e non sfociato in fatti più gravi solo per l'atteggiamento passivo dello stesso Briscioli.





Il filmato in questione non lascia dubbi sulla dinamica dei fatti ed avvalorava quanto denunciato dall'esponente, sia per quanto percepibile in video ed in audio, sia per ciò che si riesce solo ad ascoltare a seguito dell'oscuramento del cellulare con cui la scena è stata ripresa.

Tutto ciò peraltro trova parziale ma significativa conferma anche nelle dichiarazioni rese dal sig. Calubani (*"mi avvicinavo – probabilmente con fare concitato"*) e dal sig. Polo (*"essendo arrabbiato, gli rivolgo, sbagliando, un appellativo offensivo"*).

Il fatto poi che tutto ciò sia stato posto in essere in presenza delle atlete, peraltro minorenni, da parte di un tecnico e di un dirigente, tenuti per il loro ruolo a ben altri comportamenti, rende i fatti accertati ancor più gravi e rilevanti.

L'accertata responsabilità disciplinare degli incolpati comporta l'applicazione di adeguate sanzioni ed alla stessa consegue ex art. 76 Reg. Giur. la responsabilità del sodalizio

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- A carico del tesserato Loris Polo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- A carico del tesserato Massimiliano Calubani la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- A carico del sodalizio Pallavolo Faenza A.S.D. la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00)

Roma, 17 Aprile 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 Aprile 2024

